



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Articolo 1

Scelta dell'orario apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- 1) gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura della propria attività, senza il rispetto della fascia oraria.
- 2) l'orario scelto deve essere comunicato al Comune.
- 3) è fatto obbligo all'esercente di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario scelto.
- 4) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in aree esterne adiacenti o pertinenti al locale, sia private che pubbliche, potrà essere effettuata durante tutto il periodo dell'anno sino alle ore 24.00.
Dopo il predetto limite d'orario le aree esterne adiacenti o pertinenti al locale non potranno essere utilizzate in alcun modo dagli avventori. L'esercente deve informare il pubblico anche con uno o più cartelli che indichino l'orario di chiusura dell'area esterna. E' data comunque facoltà all'esercente di sospendere la somministrazione trenta minuti prima dei predetti limiti di orario.
- 5) La deroga a protrarre l'orario dell'esercizio dell'attività esterna potrà essere concessa dalla Giunta su istanza dell'interessato in via eccezionale, a condizione che non risultino sanzioni emesse dal Comando di Polizia Locale, dalle Forze dell'ordine e/o dall'ARPAV per rumori e /o disturbo quiete pubblica negli ultimi 12 mesi.
- 6) In concomitanza con eventi patrocinati dal Comune e in occasione di feste patronali, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne può essere concessa fino alle ore 01.00 senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione.
Ogni pubblico esercizio interessato si fa carico di informarsi presso l'amministrazione pubblica sulle attività patrocinate.



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

Articolo 2

Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche ed inquinamento acustico

- 1) ai sensi dell'art. 20 della L.R. 21.09.2007 n. 29, possono essere disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico, senza applicare le procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale medesima.
- 2) possono essere altresì disposte, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per assicurare, sia all'esterno che all'interno del locale, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica.
- 3) possono inoltre essere disposte limitazioni agli orari, in via temporanea o permanente, per gli stessi motivi espressi nel presente articolo, anche per le attività effettuate nelle aree esterne adiacenti o pertinenti al locale di cui all' art. 1, comma 4.

Articolo 3

Trattenimenti musicali

I piccoli concertini o piano-bar e la musica in genere che si svolgono all'interno e all'esterno dei locali devono cessare alle ore 23.00.

Il volume audio degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica.

Per i soli intrattenimenti musicali che si svolgono all'interno dei locali, a porte rigorosamente chiuse, per i quali sia stato presentato al Comune dal gestore la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) redatta secondo le vigenti disposizioni in materia, il limite di orario è fissato alle ore 24.00.

Lo svolgimento delle attività d'intrattenimento sopra citate assumono carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione se si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni:

- apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
- non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;



COMUNE DI COSTABISSARA

PROVINCIA DI VICENZA

- non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio e il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, onde non assumere la natura e le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo;
- le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
- non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
- è vietato qualsiasi intrattenimento danzante;
- dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica.

Sono considerate attività libere e non necessitano di autorizzazione (o Scia) da rilasciare ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra è necessario richiedere il rilascio della autorizzazione (o la presentazione della SCIA, a seconda del tipo di evento e in relazione alla normativa T.U.L.P.S. applicata) ai sensi dell'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. e deve inoltre essere presentata al Comune dal gestore la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA), redatta secondo le vigenti disposizioni in materia. Tali spettacoli musicali non possono essere superare il numero di cinque giorni non consecutivi in ciascun anno solare.

In entrambi i casi rimane ferma la necessità della verifica di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.

Articolo 4

Sanzioni e controlli

- 1) gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto del presente regolamento.
- 2) fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della L.R. 21.09.2007 n. 29, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già disciplinate dalla legge regionale medesima, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500, con pagamento in misura ridotta di € 150,00, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.
- 3) Gli Organi di vigilanza, nell'ambito di eventuali procedimenti sanzionatori, applicano l'istituto della diffida amministrativa previsto dall'art. 1 della L.R. 10 dell'11 marzo 2014